

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1741 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2019

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 6745]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 (di seguito «il regolamento»), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di inquinanti provenienti dai grandi complessi industriali. La Commissione raccoglie tali dati in un registro elettronico europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «E-PRTR») accessibile al pubblico al fine di favorire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale e la riduzione dell'inquinamento ambientale.
- (2) Per migliorare la coerenza con le disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ relativa alle emissioni industriali, in materia di relazioni, il cui formato, frequenza e contenuto sono stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 ⁽³⁾, il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, (di seguito «il regolamento di modifica») ⁽⁴⁾. La modifica mira a conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire quali siano le informazioni da mettere a disposizione a norma del regolamento e per abolire il modello per la comunicazione dei dati che attualmente figura in suddetto regolamento.
- (3) Il regolamento di modifica sottolinea l'importanza fondamentale di garantire ai cittadini dell'Unione un accesso rapido alle informazioni ambientali e la necessità che gli Stati membri e la Commissione rendano pubblici i dati non appena tecnicamente fattibile. Stabilisce inoltre che la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri deve avvenire entro 11 mesi dalla fine dell'anno e fissa l'obiettivo di rendere disponibili le informazioni entro tre mesi dalla fine dell'anno, anche progredendo verso questo obiettivo mediante un atto di esecuzione a norma del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 40).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

- (4) Le pratiche e le tecnologie dell'informazione utilizzate attualmente per la comunicazione mirano a garantire l'elevata qualità dei dati inclusi nei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze e nell'E-PRTR. L'obiettivo di mettere le informazioni del registro E-PRTR a disposizione del pubblico in tempi più rapidi dovrebbe promuovere ulteriormente la comunicazione di informazioni di elevata qualità. Poiché questo obiettivo richiede un approccio graduale e un'attenta preparazione, compresa la sperimentazione di nuovi metodi di trasmissione delle informazioni e lo sviluppo di nuovi strumenti di trasmissione delle informazioni, in particolare ai fini della convalida e del controllo di qualità dei dati comunicati, i termini per la trasmissione delle relazioni dovrebbero essere rivisti alla luce dei progressi nelle tecnologie dell'informazione, dei risultati delle prove pilota e delle migliori pratiche degli Stati membri.
- (5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19 del regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.

Le informazioni di cui all'allegato sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.

Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell'allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell'anno di riferimento successivo.

Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell'allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento successivo.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2024 al fine di valutare la possibilità di conseguire l'obiettivo della messa a disposizione del pubblico dei dati dell'E-PRTR in tempi più rapidi. Tale riesame prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sulle migliori pratiche nazionali e le tecniche e gli strumenti disponibili per una comunicazione più rapida.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2019

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006

Nota:

Gli Stati membri possono indicare le informazioni che considerano riservate, specificando i motivi per i quali ritengono che la Commissione non debba renderle disponibili al pubblico.

A. Informazioni amministrative

1. Identificazione del notificante		
	Tipo	Formato
1.1	Identificatore del paese	Identificazione del paese in cui è situata la struttura oggetto della comunicazione.
1.2	Anno di riferimento	Anno civile al quale si riferisce la comunicazione.
2. Identificazione della struttura ⁽¹⁾ , ⁽²⁾		
	Tipo	Formato
2.1	inspireId	Identificatore univoco della struttura conformemente alle prescrizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ .
2.2	thematicId ⁽⁴⁾	Identificatore tematico di oggetto.
2.3	Identificatore del sistema di scambio di quote di emissioni	Se la struttura rientra, del tutto o in parte, nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ , si tratta dell'identificatore utilizzato per la comunicazione a norma di tale direttiva.
2.4	Denominazione della struttura	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale della struttura.
2.5	Denominazione dell'impresa madre	Un'impresa madre è un'impresa che possiede o controlla la società che gestisce la struttura (ad esempio, detenendo oltre il 50 % del capitale sociale o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci) — cfr. la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ .
2.6	Indirizzo	Indirizzo postale della struttura che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.
2.7	Geometria	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo della struttura) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di 5 cifre decimali.
2.8	Distretto idrografico	Codice identificativo e/o nome assegnato al distretto idrografico di un corso d'acqua.
2.9	Funzione	Attività svolte dalla struttura. La funzione è definita dalle attività della struttura, indicate con i codici NACE.
2.10	Attività di cui all'allegato I dell'E-PRTR	Attività di cui all'allegato I svolte presso la struttura, con indicazione dell'attività principale e di tutte le altre.
2.11	Stato	Stato operativo della struttura.
2.12	Volume di produzione ⁽⁷⁾ , ⁽⁸⁾	
2.13	Numero di ore di funzionamento nel corso dell'anno ⁽⁹⁾	Facoltativo.

2.14	Numero di dipendenti ⁽¹⁰⁾	Facoltativo.
2.15	Indirizzo Internet	Indirizzo del sito web della struttura o della società madre che contiene la relazione ambientale o la dichiarazione EMAS della struttura o dell'impresa madre.
2.16	Osservazioni	Ogni altra informazione pertinente. Facoltativo.
3.	Informazioni sull'autorità competente dell'E-PRTR per la struttura	
	Tipo	Formato
3.1	Denominazione dell'autorità competente	
3.2	Indirizzo dell'autorità competente	Indirizzo postale che riporti il numero dell'edificio, la via, la città, il codice postale e il paese.
3.3	Indirizzo e-mail dell'autorità competente	
3.4	Numero telefonico dell'autorità competente	
4.	Informazioni nei casi in cui la struttura E-PRTR è parte integrante o coincide con un «sito di produzione» ⁽¹¹⁾	
	Tipo	Formato
4.1	inspireId	Identificatore univoco del sito di produzione secondo le prescrizioni della direttiva 2007/2/CE.
4.2	thematicId ⁽¹²⁾	Identificatore tematico di oggetto del sito di produzione.
4.3	Geometria	Latitudine e longitudine (coordinate del centro approssimativo del sito di produzione) espresse in base al sistema di riferimento di coordinate ETRS89 (2D)-EPSG:4258 con una precisione di cinque cifre decimali.
4.4	Denominazione del sito di produzione	Denominazione ufficiale, nome proprio o denominazione convenzionale del sito di produzione.
B. Informazioni tematiche		
5.	Dati concernenti le emissioni nell'aria — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
5.1	Nome dell'inquinante	A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
5.2	Massa totale delle emissioni	Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
5.3	Massa delle emissioni accidentali	La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).
6.	Dati concernenti le emissioni nell'acqua — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
6.1	Nome dell'inquinante	A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
6.2	Massa totale delle emissioni	Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

6.3	Massa delle emissioni accidentali	La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).
7.	Dati concernenti le emissioni nel suolo — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
7.1	Nome dell'inquinante	A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
7.2	Massa totale delle emissioni	Massa totale per inquinante di tutte le emissioni da tutte le fonti presenti nella struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
7.3	Massa delle emissioni accidentali	La parte della «massa totale delle emissioni» derivante da incidenti (kg/anno).
8.	Trasferimento fuori sito ai fini del trattamento delle acque reflue — per ciascun inquinante che supera una soglia di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
8.1	Nome dell'inquinante	A norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006.
8.2	Massa totale dei trasferimenti	Massa totale per inquinante di tutti i trasferimenti dalla struttura (kg/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
9.	Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi — quando superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
9.1	All'interno del paese a fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
9.2	All'interno del paese a fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
9.3	Verso altri paesi a fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile del recupero. Indirizzo del sito di recupero che riceve il trasferimento.
9.4	Verso altri paesi a fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata. Nome e indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento. Indirizzo del sito di smaltimento che riceve il trasferimento.

10.	Trasferimento fuori sito di rifiuti non pericolosi — quando superano la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006	
	Tipo	Formato
10.1	A fini di recupero (R)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.
10.2	A fini di smaltimento (S)	Massa totale dei trasferimenti (tonnellate/anno). Metodo di quantificazione utilizzato: misurata (indicare il metodo di analisi); calcolata (indicare il metodo di calcolo); stimata.

(¹) Si tratta di una «struttura di produzione», secondo la definizione dell'allegato IV, punto 8.2.1, del regolamento (UE) n. 1253/2013 della Commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GU L 331 del 10.12.2013, pag. 1): «uno o più impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica, progettati, costruiti o installati per specifici scopi produttivi o industriali, ivi comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali», e che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.

(²) Qualora una struttura rientri anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, la base giuridica per comunicare tali informazioni è la decisione di esecuzione (UE) 1135/2018.

(³) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(⁴) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE, pertanto non è un campo obbligatorio.

(⁵) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(⁶) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(⁷) Facoltativo per gli anni di riferimento 2019 e 2020. A partire dall'anno di riferimento 2021, la comunicazione è obbligatoria per i settori in cui la Commissione ha stabilito unità e parametri a tal fine.

(⁸) I punti di dati individuali non saranno resi pubblici nell'E-PRTR, fatto salvo il diritto applicabile dell'UE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale.

(⁹) Cfr. nota 7 (supra).

(¹⁰) Cfr. nota 7 (supra).

(¹¹) Si tratta di un «sito di produzione», come definito nel regolamento (UE) n. 1253/2013, allegato IV, punto 8.2.4, come «Tutto il terreno in una distinta ubicazione geografica in cui la struttura di produzione era, è o sarà situata. Sono comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali» che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 166/2006.

(¹²) Questo campo ha una molteplicità di 0-1 nell'ambito di INSPIRE.